

## *Assessorato alla Famiglia, Sanità e Politiche sociali*

**Circolare Assessore 19/09/2013, n. 504923**

### **“Disposizioni in materia cimiteriale e di cremazione”**

Gentili Signore e Signori,

la legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 1 (in seguito denominata “L.P. n. 1/2012”) e il relativo regolamento di esecuzione Decreto del Presidente della Provincia 17 dicembre 2012, n. 46 (in seguito denominato “D.P.P. n. 46/2012”) hanno introdotto disposizioni in materia cimiteriale e di cremazione.

La presente circolare, elaborata in collaborazione con il Consorzio dei Comuni e con l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ha lo scopo di favorire un’omogenea applicazione delle succitate disposizioni provinciali.

#### **1) Nullaosta per il trasporto della salma al luogo di osservazione oppure per la veglia funebre a domicilio** (Art. 5 L.P. n. 1/2012 / Art. 2 D.P.P. n. 46/2012)

Ai sensi della normativa provinciale vigente il trasporto della salma dal domicilio al luogo di osservazione e la veglia funebre a domicilio sono effettuati previo nulla osta del medico competente.

Tale nulla osta consiste nella valutazione degli aspetti igienico-sanitari in seguito riportati e non sostituisce l’autorizzazione al trasporto rilasciata dal sindaco.

Il nulla osta al trasporto della salma al luogo di osservazione segue la constatazione del decesso e l’esclusione del sospetto di morte dovuta a reato. Sarà cura del medico indicare, in particolare agli addetti al trasporto della salma, eventuali misure precauzionali (ad esempio in caso di morte dovuta a malattia infettiva e diffusiva).

Il nullaosta per la veglia funebre a domicilio presuppone una sommaria valutazione dal punto di vista igienico-sanitario dell’idoneità dell’abitazione ad ospitare il defunto (una stanza dedicata, idonea aerazione del locale, idonea temperatura, ecc.). Se necessario, il medico fornisce ai familiari indicazioni specifiche in merito (per esempio chiusura delle tapparelle in caso di diretta esposizione al sole, ecc.).

In caso di morte intervenuta a domicilio del defunto, il nulla osta di cui sopra viene rilasciato dal medico che constata il decesso che oltre al medico necroscopo può essere anche o il medico d’urgenza o altro medico intervenuto sul posto che ha constatato il decesso.

Il nullaosta è a forma libera. Esso può quindi essere semplicemente:

- annotato in calce al verbale di intervento;
- essere redatto mediante l’utilizzo del modulo allegato;
- essere espresso in qualsiasi altra forma.

#### **2) Obbligo della duplice cassa in caso di tumulazione**

L’obbligo della duplice cassa (l’una di metallo e l’altra di tavole di legno massiccio) è stato abolito sia in caso di cremazione che in caso di inumazione.

L’obbligo della duplice cassa rimane tuttavia fermo in caso di tumulazione non areata ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. 285/1990.

#### **3) Cremazione**

(Art. 6 L.P. n. 1/2012 / Art. 3 D.P.P. n. 46/2012)

La volontà di voler essere cremati può essere espressa nei seguenti modi:

- a) per iscritto presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza;
- b) per testamento o mediante altra manifestazione di volontà;

c) con l'iscrizione ad un'apposita associazione riconosciuta di cui all'art. 3, comma 2, letto b) del D.P.P. n. 46/2012.

La manifestazione di volontà di cui alla lettera a) o la modifica della stessa viene registrata dal comune di residenza.

In caso di cambio di residenza all'interno della provincia di Bolzano il comune di emigrazione provvede d'ufficio ad inoltrare la manifestazione di volontà al comune di nuova residenza.

In caso di cambio di residenza in un comune che si trova al di fuori della provincia di Bolzano vigono le disposizioni che regolano la cremazione nel luogo di nuova residenza.

In mancanza di una disposizione testamentaria o di altra manifestazione di volontà espressamente riconducibile al defunto, vale la volontà del coniuge ovvero della coniuge ovvero la volontà del parente più prossimo.

La volontà del coniuge o del parente più prossimo di cremare la persona defunta è manifestata tramite un'istanza di autorizzazione alla cremazione da far pervenire all'ufficio di stato civile del comune di decesso o del comune di ultima residenza del defunto. All'istanza si applica quanto previsto dall'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

L'istanza depositata nel comune di ultima residenza viene inoltrata d'ufficio al comune di decesso.

L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal sindaco del comune di decesso, nel rispetto della manifestazione di volontà di cui sopra e dopo l'acquisizione dei certificati di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.P. n. 46/2012.

Il sindaco autorizza la cremazione in qualità di ufficiale dello stato civile.

Norme di dettaglio relative alle dichiarazioni di volontà e all'autorizzazione alla cremazione nonché relativa modulistica sono contenute nel regolamento tipo che il Consorzio dei Comuni dell'Alto Adige mette a disposizione dei Comuni ai fini dell'adeguamento dei vigenti regolamenti cimiteriali (in seguito denominato "regolamento cimiteriale del Consorzio dei Comuni").

#### **4) Destinazione delle ceneri**

Le ceneri possono, nel rispetto della volontà della persona defunta, essere conservate o disperse.

La conservazione delle ceneri può avvenire all'interno del cimitero oppure, a determinate condizioni (vedasi punto 5) anche al di fuori di esso.

Le modalità di conservazione delle ceneri all'interno del cimitero (tramite tumulazione in nicchie per urne cinerarie o tramite inumazione) in caso di mancanza di una specifica manifestazione di volontà della persona defunta, sono stabilite dai congiunti della stessa.

Relative norme di dettaglio sono contenute nel regolamento cimiteriale del Consorzio dei Comuni.

#### **5) Affidamento dell'urna cineraria**

(Art. 8 L.P. 1/2012 tArt. 6 D.P.P. n. 46/2012)

Tenuto conto della volontà del defunto, le ceneri possono essere conservate anche al di fuori del cimitero a cura dell'affidatario.

L'autorizzazione per l'affidamento dell'urna cineraria viene rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto.

L'autorizzazione, recante il nome ed il cognome della persona defunta e del soggetto affidatario, nonché la destinazione finale dell'urna cineraria vale quale unico documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri. L'ufficiale dello stato civile annota in un apposito registro i dati personali dell'affidatario e della persona deceduta.

Il regolamento del Consorzio dei Comuni contiene norme di dettaglio in merito.

L'affidatario o i suoi eredi possono rinunciare all'affidamento dell'urna secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.P n. 46/2012.

## **6) Dispersione delle ceneri**

(Art. 9 L.P. n. 1/2012/Art. 8 D.P.P. n. 46/2012)

Con il concetto “dispersione” si intende una unione definitiva tra le ceneri e gli elementi terra e/o acqua. In tal senso anche l’interramento delle ceneri nella tomba di famiglia in un contenitore in materiale biodegradabile è da intendersi quale dispersione nell’ottica di un’unione definitiva delle ceneri con l’elemento terra. La dispersione deve essere autorizzata dall’ufficiale dello stato civile del comune nel cui territorio avviene la dispersione delle ceneri.

L’autorizzazione alla dispersione delle ceneri può essere concessa soltanto in presenza di un’esplicita dichiarazione di volontà del defunto in tal senso.

La dispersione deve essere effettuata rispettando le modalità stabilite dal defunto, compatibilmente con quanto disposto dalla normativa vigente (area dedicata, distanza minima dai centri abitati, ecc.).

Si rammenta che la dispersione delle ceneri del defunto non autorizzata dall’ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, costituisce reato ai sensi dell’art. 411 del Codice Penale.

Nel caso in cui la persona defunta non si sia espressa sulle modalità di dispersione delle ceneri oppure le modalità di dispersione scelte contrastino con le disposizioni vigenti, saranno le persone indicate all’art. 9, comma 2 della L.P. n. 1/2012 nell’ordine ivi indicato, a scegliere le modalità di dispersione delle ceneri.

L’ufficiale dello stato civile del comune in cui sono disperse le ceneri annota la destinazione finale dichiarata dal soggetto affidatario e ne dà comunicazione al comune che ha disposto l’affidamento.

Norme di dettaglio relative alla dispersione all’interno dei cimiteri sono contenute nel regolamento cimiteriale del Consorzio dei Comuni.

## **7) Delega ai servizi di onoranze funebri**

In un’ottica di sburocratizzazione l’Azienda Sanitaria può delegare le seguenti attività ai servizi di onoranze funebri pubblici o privati:

- la chiusura e sigillatura del feretro;
- l’espianto del defibrillatore o dello stimolatore cardiaco;
- le misure antiputrefattive.

## **8) Moduli prestampati**

In allegato si trovano moduli che possono essere utilizzati nel compimento delle attività previste in attuazione della legge provinciale e del regolamento di attuazione:

- certificato necroscopico (inclusa l’esclusione del sospetto che il decesso sia riconducibile ad un’ipotesi di reato);
- nulla osta al trasporto della salma al luogo di osservazione.

Per eventuali informazioni si prega di contattare:

- per questioni igienico sanitarie:
  - il Servizio di Igiene e salute pubblica dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, Comprensorio di Bolzano (Tel. 0471-909219);
  - l’Ufficio Provinciale Igiene e salute pubblica (Tel. 0471-418160);
- per questioni amministrative riguardanti l’applicazione a livello comunale:
  - il Consorzio dei Comuni (Tel. 0471-304669).

Distinti saluti

L’Assessore

RICHARD THEINER

---

**ALLEGATO**  
**NULLA OSTA AL TRASPORTO DELLA SALMA**

---

Alla Gestione pompe funebri

Luogo, Data \_\_\_\_\_

Oggetto: Trasporto della salma

Il/La sottoscritto/a Dr. \_\_\_\_\_ visto l'articolo 5 della legge provinciale n. 1/2012, rilascia il nulla osta al trasporto della salma della signora/del signor \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ domiciliato/a a \_\_\_\_\_ deceduto/a il \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_.

Ai sensi dell'art. 17 del Decreto sopra citato il trasporto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Si dichiara che non sussiste ipotesi di reato e che la salma non è a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Il MEDICO

\_\_\_\_\_

---

**ALLEGATO**  
**ACCERTAMENTO DELLA MORTE**

---

Il sottoscritto Dr. \_\_\_\_\_

CERTIFICA

di aver accertato la morte del Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ deceduto a \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_\_.

Periodo di osservazione cadaverica:

24 ore    48 ore

Luogo, Data \_\_\_\_\_

Il MEDICO

CERTIFICA ALTRESÌ

(ai sensi dell'art.79 comma 4 del D.P.R. n. 285/1990 ai fini del rilascio da parte del Sindaco dell'autorizzazione alla cremazione) che non sussiste sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Luogo, Data \_\_\_\_\_

Il MEDICO

\_\_\_\_\_